

COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA

Cod. Fiscale: 00294880240

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

E-mail: servizidemografici@comune.arsiero.vi.it

P.zza F. Rossi 6 - 36011 ARSIERO - Tel. 0445-741305 Fax 0445-741921



prot. n. h858

Arsiero, li 12.05.2016.-

Ai
Sigg. Operatori Mercato
ARSIERO

OGGETTO: Art. 14, comma 3, Piano Comunale del Commercio su Aree pubbliche.
Migliorie ubicazione posteggio.

Si comunica alla S.V., ai sensi e per gli effetti della normativa in oggetto, che è pervenuta a questo Ufficio la richiesta di miglioria di un posteggio del mercato, essendosi verificate le condizioni per poter dar corso alla procedura prevista.

Si precisa che i posteggi che ultimamente si sono resi liberi sono **tre**.

Gli operatori interessati a migliorare la propria posizione, possono presentare istanza con lettera raccomandata o presentata direttamente al protocollo del Comune, a partire dal 15mo giorno e non oltre 30 giorni dalla presente comunicazione (12 maggio). La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.

L'assegnazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:

1. anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari";
2. anzianità di iscrizione al R.E.A.
3. rispetto dell'ordine cronologico della domanda.

Si allega, ad ogni buon conto, copia dell'art. 14 del Regolamento, riportante la normativa sopra citata. L'Ufficio Commercio è comunque a disposizione per ogni ed eventuale chiarimento in merito.

Distintamente,



Il Responsabile Area
Affari Generali e Servizi al Cittadino
(dr.ssa Vize Carmela)

COMUNE DI ARSIERO

376 VICENZA

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL 12 MAG. 2016 AL 11 GIU. 2016

per 30 giorni consecutivi

L'INCARICATO

IL MESSO COMUNALE

Susi Mioni



subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;

- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si fa riguardo al timbro postale di spedizione.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
 7. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo preceda in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
 8. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
 9. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune competente come previsto dall'art 15. In sede di rinnovo, il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.
 10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 14 - Migliorie di ubicazione

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. Lo scambio di posteggio tra operatori titolari di concessione dello stesso settore merceologico è consentito in ogni momento purché sia trascorso almeno un anno dal precedente trasferimento, previa notifica all'Ufficio Commercio e senza alterare la dimensione del posteggio stesso.
3. La procedura di assegnazione per miglioria prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che firmerà per ricevuta, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
4. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.

5. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliore che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici
6. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:
 - a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari";
 - b) anzianità di iscrizione al R.E.A.
 - c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
7. Il Comune, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliori richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come previsto dalla D.G.R. n. 2113 del 2 agosto 2005 (punto 2 - parte III^a)

Art. 15 - Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. L'organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze fatto salvo quanto previsto all'art. 18 comma 4. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, anticipati, posticipati e festivi confermati, non è conteggiata.
3. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. La comunicazione di rinuncia alla concessione da parte dell'operatore va inviata al Comune sei mesi prima della scadenza allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'ufficio protocollo del Comune.
5. la concessione decennale si rinnova automaticamente allo scadere dei 10 anni.

Art. 16 - Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dall'apposita ordinanza comunale.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m.0,50 dalla verticale del limite di allineamento.